

2011/07912/12

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA

Premessa

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione - Durata

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Articolo 3 - Compensi

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi.

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.

Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativi procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Articolo 16 - Attribuzione punteggi.

TITOLO IV - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE NEL MERCATO PRIVATO

Articolo 17 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa

Articolo 18 - Partecipazione al Fondo di Mutualità

TITOLO V - NORME GENERALI

Articolo 19 - Procedimento amministrativo

Articolo 20 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

Articolo 21 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

Articolo 22 - Segreto d'ufficio

Articolo 23 - Abrogazione.

Premessa

La L.R.P. n. 3 del 17 febbraio 2010 autorizza (art. 10) i comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far

fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, definisce le situazioni di emergenza abitativa indicando cinque distinte fattispecie.

La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte dell'obbligo di non superare l'aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di cui all'art. 3 della L.R.P. 3/10, che i richiedenti l'alloggio sociale debbono possedere.

Con il presente regolamento si individuano i requisiti specifici che debbono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti a Torino, che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di cui al sopraccitato Regolamento regionale ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa.

Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

Con il presente regolamento, pertanto, si stabiliscono le competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), ossia la verifica in capo al richiedente della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici. Vengono, infine, definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.

Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento n. 296/2004.

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione - Durata

1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R.

2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;
- il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;
- tre Consiglieri comunali espressione della maggioranza;
- tre Consiglieri comunali espressione della minoranza;
- il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;
- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato;
- un rappresentante nominato dalle A.S.L. di Torino;
- un rappresentante delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;

IL FUNZIONARIO in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'AMATO

- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.

3. I suindicati componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.

4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica.

5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico amministrativo:

- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore Bandi e Assegnazioni;

- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;

- un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.

6. La Commissione ha carattere permanente.

7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa.

1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.

2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi.

Articolo 3 – Compensi.

1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con Determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 3267/12 in Euro 69,72 al lordo delle eventuali ritenute di legge.

2. Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo attualmente fissato con Determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 3267/12 in Euro 49,50.

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa.

1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'art. 6 del Regolamento regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;

- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare, circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'art. 3 della L.R.P. 3/10;

- l'accertamento dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi.

Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è condizione necessaria per la richiesta,

IL FUNZIONARIO in P.O. con delega
Dott. Edoardo D'AMATO

formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

- formulazione di parere in ordine all'accesso, da parte dei richiedenti in emergenza abitativa in possesso dei requisiti definiti con le linee guida della Giunta Comunale, ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;

- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;

- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.

2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R.P. n. 3/10, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale.

1. I cittadini, residenti a Torino, che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'art. 6 del Regolamento regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, in possesso dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 ed accertati dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L.R.P. 3/10 di seguito elencati:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni a Torino;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;

3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;

4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

IL FUNZIONARIO in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'AMATO

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R.P. n. 3/2010.

2. Ciascun componente del nucleo richiedente, così come definito dall'art. 4 della L.R.P. n. 3/10, deve possedere tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa.

1. I cittadini, residenti a Torino, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazione di emergenza abitativa di cui all'art. 6 del Regolamento regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole della C.E.A. all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi.

Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto.

1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti a Torino, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione possiedano i seguenti requisiti specifici:

- a) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- c) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- d) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi previsti dalla legge. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- e) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
- f) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione.

1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti specifici rispetto a quelli elencati nel precedente articolo.

IL FUNZIONARIO in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'AMATO

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento.

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità.

1. In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, siano in possesso anche dei requisiti tra loro alternativi sottoelencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5:

1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di "contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;

2) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per richiederne l'intervento;

3) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di insorgenza della morosità;

nelle sopra elencate tipologie 1), 2) e 3) non rilevano ai fini dell'accoglimento della domanda eventuali altre erogazioni di benefici anche economici né prestazione di assistenza;

4) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'edilizia sociale perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul lavoro, ecc.;

5) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile.

1. In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

a) residenza da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;

b) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi.

1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7, comma 1, punto b) del presente regolamento.

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.

1. In caso di alloggio dichiarato, dalla competente Azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussista il seguente requisito specifico:

a) residenza da almeno due anni nell'alloggio dichiarato, dalla competente Azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;

Le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 della L.R.P. n. 3/10.

Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato.

In caso di richiesta di assegnazione a titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato non sono richiesti requisiti specifici.

Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

1. La condizione dei cittadini, residenti a Torino, ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali. Tale certificazione deve essere rilasciata esclusivamente ai cittadini, residenti a Torino, che i Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale e/o il recupero dell'autonomia.

Articolo 16 - Attribuzione punteggi.

1. Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della L.R.P. 3/10 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ove ottengano il pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi

IL FUNZIONARIO P.O. con delega
Dott. Eduardo D'AMATO

dell'articolo 7 della L.R.P. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Piemonte – punti 2
- b) presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni – punti 2
- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 67% - punti 2
- d) presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico – punti 1
- e) nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune – punti 2
- f) data di esecuzione dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria – punti 3
- g) data di esecuzione dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria – punti 1
- h) situazioni di grave disagio sociale valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa – punti 2
- i) avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea - punti 5
- l) nucleo familiare composto da almeno 5 persone – punti 1
- m) nucleo monogenitoriale – punti 2
- n) nuclei ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza – punti 5

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per f) e g) tra loro alternativi. A parità di punteggio le domande sono poste seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza.

2. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'art. 10 della L.R.P. 3/10.

TITOLO IV - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO.

Articolo 17 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa.

1. Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.

2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere requisiti previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

3. Il nuovo contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

4. Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

5. L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

6. L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 18, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziata.

Articolo 18 - Partecipazione al Fondo di Mutualità.

1. Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa

i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 17, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..

2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

3. La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.

TITOLO V - NORME GENERALI.

Articolo 19 - Procedimento amministrativo.

1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 20 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi.

1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.

3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla C.E.A. ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

Articolo 21 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Articolo 22 - Segreto d'ufficio.

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

Articolo 23 - Abrogazione.

1. Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento n. 296/2004.

IL FUNZIONARIO P.O. con delega
Dott. Eduardo D'AMATO